



SENTENZA - 46/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Cristina Zuccheretti Presidente

dott.ssa Giuseppina Mignemi Consigliere

dott.ssa Igina Maio Consigliere

dott. Antonio Di Stazio Consigliere

dott. Marco Fratini Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi d'appello iscritti al numero di ruolo 55617 proposti da

A) xxx, (xxx) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario D'Urso

(DRSMRA34A27H7030) ed Antonio D'Urso (DRSNTN69C01H703G)

- studioavvdurso@pec.it ed avvantoniodurso@pec.it - e con gli stessi

elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Luigi Rizzo n. 50, presso

il dott. Ugo Caminiti;

contro

Procura Generale della Corte dei conti

B) xxx (xxx), rappresentato e difeso

dall'Avv. Marcello FORTUNATO (FRTMCL68P14H703J),

elettivamente domiciliato all'indirizzo digitale pec:

avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it;

	2	
	contro	
	Procura Generale della Corte dei conti;	
	Procura Regionale per la Regione Campania;	
	xxx., già “xxx”, come di seguito rappresentata e difesa	
	xxx, come sopra rappresentato e difeso	
	C) xxx., già “xxx” in persona del legale rappresentante pro tempore,	
	(c.f. xxx, p.iva xxx), quale società incorporante la “xxx.”,	
	rappresentata e difesa, dagli avv. Federica Sandulli	
	(SNDFRC76B48A489B) e dall’avv. Fabio Preziosi	
	(PRZFBA76R20A509M), con domicilio pec presso:	
	federicasandulli@avvocatinapoli.legalmail.it;fabio.preziosi@avvocatia	
	vellinopec.it;	
	contro	
	Procura Generale della Corte dei conti	
	e nei confronti di xxx,	
	come sopra rappresentato e difeso xxx, come sopra	
	rappresentato e difeso	
	avverso	
	la sentenza n. 651/2019 della Sezione Giurisdizionale per la	
	Campania depositata in data 11.12.2019 e la sentenza/ordinanza n.	
	380/2016 della stessa Sezione, in scioglimento della di riserva di	
	appello formulata da xxx e xxx.	
	Uditi alla pubblica udienza del 4 ottobre 2023 l’Avv. Antonio D’Urso,	

l'avv. Antonio Caolo, su delega dell'avv. Fortunato, l'avv. Fabio Preziosi e il Pubblico Ministero, Vice Procuratore generale, Adelisa Corsetti.

Esaminati gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Il giudice di primo grado ha condannato gli appellanti al pagamento in solido, in favore della Provincia di Salerno, dell'importo di € 1.544.616,50, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia, per il danno erariale recato dall'aver predisposto, da parte del xxx e del xxx, di mandati di pagamento falsi per crediti inesistenti (esercizi finanziari 2007 e 2008), successivamente quietanziati da impiegati dell'istituto bancario titolare della concessione del servizio di tesoreria provinciale, a favore di una ditta individuale, in assenza di diritti di crediti in capo a quest'ultima.

Il xxx è stato condannato nella sua qualità di Responsabile Contabile del Settore Tecnico, in servizio presso il Settore Finanziario, per aver redatto i mandati di pagamento.

Il xxx è stato condannato, nella sua qualità di Dirigente in servizio presso il Settore Finanziario, per aver controfirmato detti mandati di pagamenti, concorrendo a creare una apparente regolarità della loro emissione.

I mandati erano stati in seguito incassati in contanti (tramite il rilascio di banconote da € 500) presso l'istituto bancario tesoriere (Banca della Campania S.p.a.).

Il pagamento di tali mandati ha comportato un danno erariale pari all'esborso di denaro avvenuto in difetto di un titolo giustificativo.

Avverso la sentenza definitiva n. 651/2019 e la sentenza parziale n. 380/2016 gli appellanti hanno proposto le seguenti censure.

Con il primo motivo, il sig. xxx ha contestato la sentenza appellata in quanto gli elementi di prova su cui si fonda la condanna sarebbero privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c..

Con il secondo motivo si censura il difetto della sentenza per aver comminato una condanna sulla base di una mera responsabilità da posizione e non per condotte concrete e accertate.

Con il terzo motivo si fa valere la mancanza dell'elemento oggettivo della responsabilità rappresentato dal nesso di causalità, non potendo la predisposizione dei mandati di pagamento essere considerata causa del presunto danno erariale.

Con il quarto motivo si contesta la quantificazione delle quote di danno imputate ai diversi soggetti ritenuti responsabili, affermando che il proprio apporto causale avrebbe dovuto essere apprezzato come di minore rilievo rispetto a quello di xxx e della xxx.

Si invoca anche l'esercizio da parte di questo giudice del potere riduttivo.

Con il primo motivo di appello il sig. xxx ha eccepito la prescrizione dell'azione risarcitoria, affermando l'insussistenza dell'occultamento doloso del danno.

Con il secondo motivo di gravame si prospetta una causa di nullità

dell'atto di citazione, che non avrebbe evidenziato né le responsabilità dell'odierno appellante, né il suo apporto causale, né la ripartizione delle singole responsabilità, nonostante il carattere parziario dell'obbligazione risarcitoria.

Il terzo motivo è incentrato sulla mancata integrazione del contraddittorio con il privato percettore delle somme e con gli altri soggetti astrattamente potenziali concorrenti alla produzione del danno.

Con il quarto motivo l'appellante ha chiesto la sospensione del giudizio di responsabilità nelle more della definizione del processo penale pendente.

Con il quinto e il sesto motivo si fa valere l'assenza di qualsivoglia condotta di natura dolosa e, comunque, la marginalità della condotta posta in essere dall'appellante, in quanto le verifiche, in ordine alla regolarità tecnica dei mandati di pagamento, competevano al Responsabile Contabile del Servizio, mentre al xxx competeva solo la materiale sottoscrizione del mandato di pagamento senza procedere ad alcuna ulteriore valutazione di merito.

Con il settimo motivo l'appellante si duole dell'omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, sulla contestata carenza della firma del dirigente del settore finanziario della Provincia di Salerno.

Con l'ultimo motivo si censura la conversione del sequestro conservativo in pignoramento disposta dalla sentenza appellata.

Quanto all'appello della xxx, con il primo motivo si contesta la sussistenza in materia della giurisdizione di questa Corte.

Con il secondo motivo viene riproposta l'eccezione di prescrizione.

Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia

accertativa della responsabilità diretta della Banca "per l'intero e a

titolo di dolo", attribuita in forza dell' "immedesimazione organica"

tra l'ente e i propri dipendenti. La Banca, inoltre, si duole del fatto che

non avrebbe dovuto essere considerata responsabile in solido con i

sig.ri xxx e xxx poiché, eventualmente, il suo ruolo avrebbe dovuto

essere qualificato come "colposo".

Con il quarto motivo si affermano violati sia il principio di

personalità della responsabilità e limitatezza ai fatti commessi con

dolo o colpa grave (art. 1, comma primo, Legge n. 20/1994), sia la

regola che impone di valutare le "singole responsabilità" e

condannare "ciascuno per la parte che vi ha preso". I fatti illeciti

sarebbero stati posti in essere da due dipendenti (cassieri) ma la

condanna sarebbe stata erroneamente somministrata alla Banca.

Con il quinto motivo la Banca afferma che non sarebbe responsabile

in quanto avrebbe eseguito tutte le operazioni in modo regolare,

registrandole nel Giornale Elettronico, nel giornale di cassa in ordine

cronologico, con indicazione delle modalità operative.

Con il sesto motivo si lamenta la violazione e la falsa applicazione

degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen.: la sentenza sarebbe viziata in

quanto avrebbe dato rilevanza al patteggiamento in sede penale

dell'impiegato della Banca (cassiere colluso).

Con il settimo motivo si impugna la decisione di prime cure per aver

ritenuto applicabile l'art. 37 del D.Lgs. n. 231/2007 istitutivo

dell'obbligo degli intermediari finanziari di annotare i pagamenti sospetti nel c.d. AUI (Archivio Unico Informatico) ad operazioni che sono state poste in essere prima della entrata in vigore della predetta norma o prima che l'AUI divenisse operativo.

Con l'ultimo motivo di gravame si lamenta che la sentenza sarebbe erronea in quanto avrebbe accertato in favore della Provincia di Salerno un indimostrato danno da lucro cessante dovuto alla mancata disponibilità di una somma di danaro con riconoscimento di interessi compensativi sulla stessa somma.

All'odierna pubblica udienza, i difensori e il pubblico Ministero, dopo aver esposto i relativi scritti difensivi, hanno concluso riportandosi alle richieste conclusive ivi rassegnate.

La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

Rilevato in

DIRITTO

Il Collegio dispone la riunione degli appelli, aventi a oggetto la medesima sentenza.

Alla stregua del sistema delineato dagli artt. 101 e 102 del codice di rito, il collegio decide gradatamente le questioni pregiudiziali sollevate dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa.

1) L'eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte, formulata da xxx, è infondata.

Nella fattispecie, si controverte di un danno erariale - quello patrimoniale subito dalla Provincia di Salerno - che la Procura ritiene ascrivibile a soggetti che sono legati all'ente pubblico o da un

rapporto di impiego (xxx e xxx) o da un rapporto di servizio (xxx).

La responsabilità amministrativa per danno erariale postula una relazione funzionale con l'amministrazione pubblica che non implica necessariamente un rapporto di impiego in senso proprio, essendo sufficiente la compartecipazione del soggetto all'attività dell'amministrazione pubblica ed essendo altresì irrilevante che tale soggetto sia una persona fisica o una persona giuridica, pubblica o privata" e "senza che rilevi né la natura giuridica dell'atto di investimento (provvedimento, convenzione, contratto o di fatto) (Cass., sez. un., 12 aprile 2012, n. 5756).

A integrare il rapporto di servizio, dunque, è sufficiente l'esistenza di una relazione funzionale che implichi la partecipazione del soggetto alla gestione di risorse pubbliche e il suo conseguente assoggettamento ai vincoli e agli obblighi volti ad assicurare la corretta gestione di tali beni.

Nella fattispecie, la funzione di titolare della concessione del servizio di tesoreria provinciale e il ruolo svolto nella vicenda dalla Banca sono infatti tali da instaurare quel rapporto di servizio idoneo a radicare la giurisdizione di questo Giudice.

2) Non può essere accolta neppure la censura, formulata dal xxx, relativa alla mancata integrazione del contraddittorio con il privato percettore delle somme e con gli altri soggetti astrattamente potenziali concorrenti alla produzione del danno.

Il codice di giustizia contabile, recependo gli indirizzi

giurisprudenziali formatisi in materia, al primo comma dell'art. 83 ha disposto il divieto di chiamata in giudizio su ordine del giudice, divieto previsto anche nella ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale.

In tal caso, quando cioè non tutte le parti siano state convenute, il giudice è tenuto a considerare tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza (comma 2). Anche tale disposizione è stata emanata in linea di continuità con il diritto vivente.

Nella fattispecie, la sentenza appellata ha fatto corretta applicazione del formante giurisprudenziale, motivando adeguatamente in ordine al mancato accoglimento della richiesta di integrazione del contraddittorio.

3) L'eccezione di nullità dell'atto di citazione proposta dal xxx non può essere accolta.

Il codice di giustizia contabile e il codice di rito civile prescrivono gli elementi essenziali che l'atto introduttivo del giudizio deve contenere per garantire il diritto di difesa.

Il vizio di nullità della citazione si configura quando l'oggetto della domanda sia incerto, al punto tale da ledere il diritto alla tutela giurisdizionale.

Nella fattispecie, l'atto introduttivo del giudizio delinea sia i fatti, sia i motivi di diritto posti a fondamento della domanda risarcitoria, incentrata sulla contestazione, ai funzionari dell'ente provinciale

salernitano e all'istituto tesoriere, di pagamento falsi per crediti inesistenti.

La formulazione di ampie e circostanziate difese da parte degli odierni appellanti in ordine sia al petitum, sia alla causa petendi esposti nell'atto di citazione non fa che confermare l'infondatezza della doglianza di nullità dell'atto di citazione.

E' infondata anche la doglianza relativa alla mancata indicazione del criterio di suddivisione del danno erariale tra i diversi convenuti: l'addebito è stato imputato dall'organo requirente a titolo di dolo e, dunque, in via solidale. L'assenza di tale suddivisione, in ogni caso, non comporta nullità dell'atto di citazione, potendo il Collegio provvedere ad effettuarla indipendentemente dalle richieste esposte nella domanda introduttiva del giudizio.

4) Quanto all'istanza di sospensione del giudizio, il Collegio richiama l'ordinanza n. 7 del 2023 con cui è stato disposto un rinvio di udienza per garantire l'integrità del contraddittorio e il diritto di difesa della xxx a fronte del deposito della sentenza penale da parte del xxx e del xxx.

5) Riguardo alle eccezioni di prescrizioni, il Collegio evidenzia che, in ipotesi di danno erariale cagionato da un fatto penalmente rilevante, il *dies a quo* della prescrizione coincide con l'esercizio dell'azione penale e, dunque, con la richiesta di rinvio a giudizio. È con essa, infatti, che sorge l'obbligo di comunicazione dell'*eventus damni* al P.M. contabile ai sensi dell'art. 129 disp. atto c.p.p. ed è possibile acquisire elementi conoscitivi dell'istruttoria penale idonei a fondare

l'affermazione di conoscenza-conoscibilità legale della fattispecie dannosa.

Nella fattispecie in esame, l'esercizio dell'azione penale è intervenuto il 23.7.2012, con la conseguenza che non risulta decorso il termine prescrizionale", essendo la notifica dell'invito a dedurre con contestuale istanza di sequestro conservativo *ante causam* avvenuta nel febbraio/marzo 2014.

6) Passando all'esame delle eccezioni inerenti al merito, il Collegio ritiene di non accogliere quelle formulate dal xxx, dal xxx e da xxx.

Gli elementi istruttori acquisiti agli atti del presente giudizio consentono di addivenire a un accertamento di responsabilità amministrativa degli appellanti.

E' emerso documentalmente che venivano emessi mandati di pagamento per crediti inesistenti, attingendo ad impegni di spesa pregressi per lavori completamente diversi.

Il quadro normativo vigente all'epoca dei fatti disponeva che il mandato di pagamento fosse emesso sulla base di una precisa documentazione inerente all'appalto racchiusa in una cartellina verde contenente i contratti di appalto, i lavori eseguiti, l'attestazione della loro regolare esecuzione e l'indicazione del relativo impegno di spesa.

Nella fattispecie risultano emessi mandati di pagamento, di importo molto elevato, sulla base di cartelline prive della necessaria documentazione e in alcuni casi contenenti solo fattura.

La tesi difensiva, secondo la quale le cartelline erano custodite in

modo non sicuro ovvero potevano essere state inviate in archivio, non può essere accolta.

Le cartelline relative ai dodici mandati di pagamento di cui si parla, difatti, sono state rinvenute in fase di indagini ed acquisite dalla Guardia di Finanza; non si discute della loro mancanza ma della loro incompletezza.

Oltre alle dichiarazioni rese dal xxx nell'ambito del procedimento penale, il riscontro probatorio della predetta responsabilità è dato proprio dalla loro ricorrente incompletezza, sintomatica di un disegno illecito.

A conferma di ciò sta l'escussione dei testi xxx e xxx, avvenuta in sede penale, che smentisce definitivamente la tesi difensiva: i predetti testi hanno escluso che l'archiviazione delle cartelline potesse riguardare solo alcuni atti e non l'intera cartellina.

Sulla base delle funzioni assegnate dalla legge (art. 184 del TUEL e art. 153 del regolamento di contabilità dell'ente) al responsabile contabile e al dirigente del servizio finanziario, il xxx doveva liquidare la spesa sulla base della documentazione acquisita, mentre il xxx l'altro era preposto alla verifica della documentazione ed apponeva la propria firma che consentiva l'emissione del mandato.

Il quadro normativo di riferimento individua in modo puntuale i compiti specifici del xxx quale responsabile contabile e del xxx quale dirigente del servizio finanziario.

Il responsabile contabile (xxx) doveva provvedere alla liquidazione della spesa, determinando la somma da pagare sulla base dei

documenti e dei titoli comprovanti il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite. Una volta liquidata la spesa, il responsabile contabile doveva chiedere al servizio finanziario l'emissione del mandato.

Il contenuto del mandato deve rispondere al paradigma di contenuto è prescritto dall'art. 185 del TUEL, la quale dispone anche che il mandato di pagamento sia controllato, per quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione e al rispetto dell'autorizzazione di cassa, dal servizio finanziario, che provvede altresì alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere.

I mandati di pagamento oggetto del presente giudizio sono stati emessi e portati all'incasso in violazione della normativa applicabile. Essi hanno costituito il veicolo per il pagamento di crediti inesistenti. Nei mandati in esame manca ogni requisito sostanziale di conformità al quadro normativo applicabile, mentre sono presenti tutti i requisiti formali, quali la trasmissione della cartellina e le firme, predisposte per l'emissione del mandato.

E' sintomatica, sul piano probatorio, la combinazione dell'assoluta carenza documentale a sostegno dei mandati e di ogni tipo di controllo (anche quello di verifica del contenuto della cartellina), con la liquidazione di elevati importi.

Il Collegio ritiene raggiunta la prova che, per l'emissione dei mandati

di pagamento in oggetto, vi sia stata l'assunzione di un ruolo, distinto ma parimenti decisivo, da parte del xxx, che ha liquidato spese inesistenti, e di xxx, che ha firmato mandati privi di alcun supporto documentale.

Il quadro probatorio è ulteriormente completato e confermato da un'ulteriore circostanza di fatto, evidenziata anche dal giudice di primo grado: l'inspiegabile e improvvisa disponibilità di denaro contante da parte del xxx e del xxx durante il periodo "incriminato", tale da consentire agli stessi di eseguire sui propri conti correnti (o su quelli di familiari) corposi versamenti di denaro anche con banconote dall'inusuale taglio di € 500,00, ossia lo stesso taglio utilizzato per l'incasso dei mandati di pagamento.

Il quadro probatorio si completa proprio con la considerazione del ruolo assunto nella vicenda dal cassiere della xxx, deputato alla fase dell'incasso dei mandati.

Tale fase è avvenuta con modalità anomale: in contanti e cercando di legittimare il pagamento mediante la falsa attestazione del soggetto ordinante (ente pubblico, in luogo di soggetto privato). Dette modalità sono sintomatiche, da un lato, del complessivo disegno doloso dei soggetti, persone fisiche, coinvolti nella vicenda e, dall'altra, della responsabilità della Banca odierna appellante, ai sensi dell'art. 2049 c.c..

La norma delinea un modello di responsabilità basato su un principio, che appartiene alla tradizione culturale, prima che a quella giuridica, espresso dal brocardo *cuius commoda eius et incommoda*: in

base ad esso, i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti». La disposizione risponde alla logica secondo cui il fatto di utilizzare e disporre dell'attività lavorativa altrui comporta anche l'assunzione dei rischi connessi a tale attività: l'appropriazione dell'altrui attività comporta l'onere dell'imputazione giuridica e della conseguente responsabilità per le eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti da quell'attività.

Per configurarsi responsabilità del preponente non è necessario che fra le mansioni affidate al preposto e l'evento dannoso sussista un nesso di causalità: è sufficiente che ricorra un "rapporto di occasionalità necessaria", nel senso che l'incombenza affidata sia tale da determinare una situazione che renda possibile, o anche soltanto agevole, la consumazione del fatto illecito e, quindi, la produzione dell'evento dannoso, anche se il preposto abbia operato oltre i limiti dell'incarico e contro la volontà del committente o abbia agito con dolo, purché nell'ambito delle sue mansioni.

Il rapporto di "occasionalità necessaria" è inteso dalla giurisprudenza in modo piuttosto ampio (Cass., Sez. Un., 13246/2019), in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta. Sicché tale rapporto non è escluso nè dal fatto che il preposto abbia commesso un reato, nè dal fatto che abbia esorbitato dall'incarico affidatogli, nè dal fatto che abbia tenuto una condotta vietata od illegittima.

Il Collegio rileva che, nella fattispecie concreta, non siano ravvisabili

elementi idonei a recidere il vincolo di occasionalità necessaria tra le incombenze del cassiere e l'attività di preposizione, ritenendo, al contrario, sussistente tale vincolo proprio in virtù del fatto che l'illecito è stato reiteratamente posto in essere nell'esercizio specifico della funzione del preposto.

In ragione di ciò, non può essere accolto né il terzo, né il quarto motivo di appello della Banca. E si appalesa irrilevante il quinto motivo di censura, in quanto l'accertamento dell'illiceità della condotta del cassiere, ascrivibile alla Banca ai sensi dell'art. 2049 c.c., rende non determinante il fatto che, secondo le difese della Banca stessa, le operazioni sarebbero state eseguito in modo regolare, registrandole nel Giornale Elettronico, nel giornale di cassa in ordine cronologico.

Con il sesto motivo si lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen.: la sentenza sarebbe viziata in quanto avrebbe dato rilevanza al patteggiamento in sede penale dell'impiegato della Banca (cassiere colluso).

Analoghe considerazioni valgono con riguardo al settimo motivo, con cui si impugna la decisione di prime cure per aver ritenuto applicabile l'art. 37 del D.Lgs. n. 231/2007 istitutivo dell'obbligo degli intermediari finanziari di annotare i pagamenti sospetti nel c.d. AUI (Archivio Unico Informatico) ad operazioni che sono state poste in essere prima della entrata in vigore della predetta norma o prima che l'AUI divenisse operativo.

Non meritano accoglimento neppure l'ultimo motivo di gravame

della Banca e il terzo motivo di censura del xxx, essendo evidente il danno-conseguenza in termini patrimoniali subito dall'ente pubblico per effetto delle condotte illecite sopra accertate.

In base alla compiuta ricostruzione del quadro fattuale, risultano infondati anche il primo e il secondo motivo di appello proposti dal xxx, essendo gli elementi di prova tutt'altro che privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ed essendo la responsabilità dell'appellante derivante da condotte concrete e accertate.

L'accertamento della responsabilità non può essere inficiato, neppure in linea astratta, dal vizio, lamentato dal xxx con il settimo motivo, di omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, sulla contestata carenza della firma del dirigente del settore finanziario della Provincia di Salerno.

Quanto infine alla censura relativa alla quantificazione delle quote di danno imputate ai diversi soggetti ritenuti responsabili, il Collegio evidenzia che il contributo causale di ciascuno, come descritto in precedenza, è stato concausa essenziale ed efficiente nella produzione della danno erariale.

In conclusione, gli appelli devono essere rigettati, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'appello, definitivamente pronunciando, rigetta gli appelli e conferma la sentenza di primo grado.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro

	18	
	272,00.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2023.	
	Il RelatoreIl Presidente	
	dott. Marco Fratini dr.ssa Cristina Zuccheretti	
	f.to digitalmente f.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 26/01/2024	
	IL DIRIGENTE	
	F. to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma	
	1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	(dr.ssa Cristina Zuccheretti)	
	f.to digitalmente	

